



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 13 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 522, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I. Il Ricorrente rappresenta di aver acquistato, tra il febbraio 1998 ed il settembre 2007, n. 5.720 azioni ordinarie dell'Intermediario (di seguito anche la vecchia Banca), complessivamente “al costo di € 4.243,54”, in relazione alle quali lamenta la non adeguatezza del complessivo investimento effettuato rispetto al proprio profilo di rischio e la mancanza di un'adeguata informativa nella fase di esecuzione del contratto, chiedendo all'ACF che, “accertata la Responsabilità della Banca, Voglia condannarla al pagamento” in suo favore dell'indicata somma, “...oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre a tutti gli ulteriori danni patrimoniali (spese legali quantificabili in € 2.000,00) e non patrimoniali (ristoro per danno morale quantificabile in € 10.000,00)”. Egli, più in particolare, lamenta la non*

adeguatezza e non appropriatezza delle operazioni dal momento che *“l'acquisizione delle suddette informazioni non è stata adeguata all'investimento fatto fare, oppure vi è stata adeguata valutazione del profilo dell'investitore al momento dell'acquisto delle azioni (1996 e 1998), ma carenza informativa nel prosieguo del rapporto, poiché questa seconda opzione comporterebbe che la Banca, conoscendo l'esperienza, la situazione finanziaria, gli obiettivi e la propensione al rischio del suo cliente, avrebbe dovuto informarlo successivamente che quel suo investimento "sicuro" si stava trasformando in un investimento ad alto rischio e, quindi, metterlo nella condizione di scegliere se continuare a mantenere la titolarità delle azioni ovvero se venderle”*. Eccepisce, altresì, la non corrispondenza del comportamento tenuto dalla *vecchia* Banca nello svolgimento delle operazioni di investimento con l'art. 21 T.U.F. e la violazione delle *“regole in materia di rischio”*, non essendo stato egli *“in alcun modo informato e/o fatto partecipe... delle notizie circa la reale situazione patrimoniale della Banca”* e, dunque, non avendo potuto diminuire il rischio specifico dell'investimento *“attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi...”*, come previsto dalla sezione VI del contratto quadro stipulato in data 28.12.07. Lamenta, poi, il comportamento tenuto dall'Intermediario anche nella successiva fase di esecuzione del contratto avendo, infatti, *“agito con assoluta male fede nei confronti dei propri clienti celando una situazione che sicuramente, se nota, avrebbe portato gli azionisti a vendere le proprie azioni nell'immediato ad un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento, ma che quantomeno avrebbe potuto permettere di recuperarne una parte e gli azionisti non si sarebbero trovati (come poi accaduto per migliaia di investitori) nella situazione di vedere azzerato il proprio capitale”*. Inoltre, dal questionario Mifid del 27 maggio del 2013 (unica profilatura in atti e, dunque, successiva alle operazioni contestate) risultava *“un obiettivo di investimento “prudente” ossia “che mira al mantenimento del potere di acquisto del proprio capitale, accettando un rischio contenuto”*. Quindi, nel ribadire il comportamento contrario alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza dell'Intermediario, il Ricorrente invoca la nullità, annullabilità o la risoluzione del contratto,

individuando nella *nuova* Banca il soggetto tenuto al risarcimento del danno, in quanto “*subentrata in tutti i rapporti, tra i quali quelli descritti nel presente ricorso*”.

2. L’Intermediario ha eccepito in via preliminare l’assenza di propria legittimazione passiva, stante quanto previsto dalla Direttiva BRRD e dal d.lgs. n. 180/2015 in tema di risoluzioni bancarie, segnalando poi che le doglianze del Ricorrente riguarderebbero non tanto la prestazione di servizi di investimento, quanto il rapporto tra emittente e socio.

Egli fornisce, poi, indicazioni in merito alle informazioni contenute nel prospetto relativo all’aumento di capitale 2012 e afferma che il Ricorrente avrebbe potuto limitare il danno vendendo al manifestarsi dei primi segnali negativi. Eccepisce, inoltre, l’avvenuto decorso del termine prescrizione per gli acquisti di azioni effettuati nel 1998.

Con riferimento alla valutazione di adeguatezza viene dal resistente evidenziato che, ai sensi dell’art. 29 del Reg. Consob 11522/1998, “*gli intermediari sono sì tenuti ad eseguire una valutazione di adeguatezza. Essa, però, non è in alcun modo ostativa al compimento dell’operazione, essendo sufficiente il consenso informato dell’investitore di procedere nonostante l’inadeguatezza*”. In relazione alla supposta violazione delle regole in materia di rischio, l’Intermediario evidenzia che la sezione VI del contratto quadro richiamata dal Ricorrente “*ha la sola finalità di illustrare al cliente, che si accinge ad effettuare investimenti in strumenti finanziari, quali siano i rischi connessi a tali operazioni, perché egli possa meglio valutare l’opportunità delle operazioni stesse*” e, con riferimento alla contestata violazione dell’articolo 21 TUF, rileva che “*la disposizione, essendo entrata in vigore l’1 luglio 1998, non si applica agli acquisti effettuati prima di tale data. Deve, pertanto, ritenersi che le censure del ricorrente si riferiscano esclusivamente all’adesione all’aumento di capitale del 28 settembre 2007*”. L’Intermediario rammenta che nel caso di specie non sarebbe comunque invocabile la nullità del contratto quadro, richiamando le sentenze della Cassazione nn. 26724 e 26725 del 2007. Con riferimento alle richieste risarcitorie, egli rileva l’inammissibilità di quelle volte al risarcimento del “*danno*”.

*patrimoniale determinato dalle spese legali sostenute*” ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF e chiede, in ogni caso, che non vengano riconosciute le richieste risarcitorie di parte ricorrente, in quanto a suo dire non provate.

Relativamente alla quantificazione del danno, rileva anche che esso *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d’allarme”*.

In ogni caso ed in subordine, l’Intermediario sottolinea che dal danno complessivo *“andrà certamente scomputato anche l’importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*”, per una cifra complessiva quantificata in 2.211,85 euro.

3. Il Ricorrente nelle deduzioni integrative ha ribadito la legittimazione passiva della *nuova* Banca a rispondere di comportamenti violativi da parte della *vecchia* Banca degli obblighi contrattuali imposti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento.

Ha, poi, contestato l’avvenuto decorso del termine prescrizione rilevando che *“se il contratto fosse da considerare nullo la relativa azione sarebbe imprescrittibile. Se si trattasse di responsabilità contrattuale o extracontrattuale allo stesso modo la relativa azione non sarebbe prescritta posto che il comportamento sanzionabile si è prodotto almeno fino all’azzeramento del valore delle azioni”*.

Quanto al merito della vicenda, ha evidenziato come l’onere della prova circa il corretto adempimento informativo *“ricade sulla Banca”* e specificando come il Ricorrente non potesse utilizzare il prospetto informativo del 2012 come fonte per informazioni sullo stato della vecchia Banca dal momento che non aveva *“sottoscritto tale aumento”*.

Ha poi ribadito l’inadeguatezza dell’informativa fornita dal resistente sia nella fase di conclusione del contratto, sia in quella successiva di esecuzione dello stesso, nonché la non corrispondenza di tale operatività al proprio profilo di

rischio, reiterando per l'effetto la richiesta di risarcimento per un importo pari alla *“somma di € 4.243,54 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre a tutti gli ulteriori danni patrimoniali (spese legali quantificabili in € 2.000,00) e non patrimoniali (ristoro per danno morale quantificabile in €10.000,00)”*, altresì contestando *“fermamente l'applicazione degli artt. 1225 e 1227 c.c. sulla diminuzione e/o esclusione del danno risarcibile. Veramente si vuole pensare che se un investitore avesse solo preveduto o ipotizzato di poter perdere i propri soldi, avrebbe continuato a tenere le azioni e non le avrebbe invece vendute?”*.

4. L'Intermediario, nel ribadire le eccezioni e difese già svolte, ha sottolineato che, nel caso in cui fosse rilevata la nullità, la stessa, essendo di tipo relativo, andrebbe soggetta al regime giuridico dell'annullabilità e pertanto al relativo termine prescrizione di 5 anni. Ad ogni modo, ha rilevato *“per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno in relazione agli investimenti effettuati nel 1998 e, in generale, per tutti i fatti verificatisi prima del 18 ottobre 2006 (dieci anni prima del reclamo)”*.

Ha quindi concluso:

- a) in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di competenza per tutte le domande riguardanti la violazione della disciplina degli emittenti;
- b) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale della Nuova Banca;
- c) in via principale: rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate;
- d) in via subordinata, nel caso di condanna: quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto anche di tutto quanto percepito da parte ricorrente in relazione alle azioni di che trattasi, oltre che del suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.

## **DIRITTO**

**I.** Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminarmente posta da parte resistente, sostanziandosi nell'eccezionale carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca, stante quanto sopra rilevato.

In merito, valutate le argomentazioni di parte e stante il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l'orientamento di ritenere sussistente, in casi della specie, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all'ente ponte”*); il successivo punto 2 : *“Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”*).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l'appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione...”*) induce a ritenere che l'obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l'avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento,

laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d'Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*.

Piuttosto, il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Va poi dichiarata la inammissibilità, eccepita dall'intermediario, delle richieste volte al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo anche delle spese legali ed al ristoro del danno morale, per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF. Invero, l'art. 4, co. 3 del Regolamento ACF prevede chiaramente che *“sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale”*.

Sulla base del dato regolamentare si ritiene quindi fondata l'eccezione dell'Intermediario circa la non ristorabilità di un eventuale danno morale in quanto non rientrante nell'ambito di competenza dell'ACF e circa la non ristorabilità delle spese legali, non potendosi ritenere quali *“conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte*



*dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1" e ciò anche in considerazione del fatto che l'assistenza legale non è obbligatoria nel procedimento innanzi all'ACF, cosicché tali spese appaiono causalmente riconducibili alla scelta difensiva del ricorrente.*

**3.** Occorre, poi, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Intermediario relativamente all'operazione effettuata nel 1998.

Al riguardo va disattesa la replica del Ricorrente mirante ad affermare la imprescrittibilità della sua azione, qualificandola come azione di nullità. La sostanza di quanto dedotto in giudizio afferisce, invero, non alla deduzione di cause di nullità, quanto piuttosto alla prospettazione della violazione di precisi obblighi comportamentali gravanti sull'Intermediario, invocati quale fonte di danni dai quali il Ricorrente stesso mira, nella sostanza, a venire risarcito, cosicché la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale.

Va, altresì, disattesa la tesi del Ricorrente secondo cui *“Se si trattasse di responsabilità contrattuale o extracontrattuale allo stesso modo la relativa azione non sarebbe prescritta posto che il comportamento sanzionabile si è prodotto almeno fino all'azzeramento del valore delle azioni”*. Invero, l'art. 2935 c.c., rubricato *“Decorrenza della prescrizione”*, dispone che *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* e, considerato che l'iniziativa del Ricorrente mira a far valere l'inadempimento dell'intermediario rispetto ai propri obblighi comportamentali, essa non può che decorrere, nel caso di specie, da quando tale inadempimento è stato posto in essere, ovverosia dal momento del compimento delle operazioni contestate, cosicché l'azione del Ricorrente non può che ritenersi prescritta limitatamente all'operazione del 6 febbraio 1998.

**4.** In merito all'informativa da rendere al cliente, dal contratto del 17 luglio 1992 e dal contratto del 28 dicembre del 2007 non risulta alcun elemento relativo all'informativa fornita al Ricorrente al momento dell'acquisto delle azioni.

**5.** In merito all'adeguatezza/appropriatezza delle azioni rispetto al profilo del medesimo, sono agli atti la scheda del 17 luglio 1992 e il questionario compilato in data 27 maggio 2013. La scheda del 17 luglio 1992 non può essere considerata

una valida profilatura, dal momento che essa risulta di molto precedente rispetto alle operazioni e comunque incompleta, dando conto solo dell'obiettivo d'investimento e delle operazioni in valori mobiliari poste in essere alla data indicata. Pertanto, la prima ed unica profilatura del Ricorrente risulta essere stata effettuata nel 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza dalla seconda operazione contestata.

Nè può ritenersi che l'Intermediario abbia assolto all'obbligo previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari allora vigente (n. 11522/1998) di *“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”*, attraverso i pochi dati contenuti nel contratto quadro né, anche per questioni temporali, attraverso la risalente nel tempo scheda cliente.

E' il caso di evidenziare, per completezza, che anche la prima operazione di acquisto di azioni del febbraio del 1998, a cui non è applicabile *ratione temporis* il TUF e il richiamato Regolamento Intermediari, non risulta, comunque, conforme al disposto della legge c.d. SIM (n.1/91) che richiedeva, tra l'altro, l'obbligo di *“acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare”* e di *“operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”*.

Con riferimento all'operatività del 2007, tale carenza è ancora più evidente, tenuto conto che essa è avvenuta in vigenza del Regolamento n. 11522/1998, che richiedeva la valutazione di adeguatezza per ogni servizio d'investimento e, quindi, anche per il collocamento. Invero, tale Regolamento, aggiornato alle modifiche adottate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007, attuative del disposto del 25-bis TUF, ha esteso per gli intermediari la disciplina delle *“disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del*

*presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari”.*

Per completezza rappresentativa va rilevato che dal questionario Mifid del 27 maggio del 2013 risultava “*un obiettivo di investimento “prudente”, ovverosia mirante “al mantenimento del potere di acquisto del proprio capitale, accettando un rischio contenuto”* che, all’evidenza, non può ritenersi essere stato congruamente perseguito, nel caso di specie, ponendo in essere la contestata operatività.

6. Va, poi, respinta l’eccezione dell’Intermediario relativa al fatto che il risarcimento del danno “*andrebbe comunque escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d’allarme”*. Infatti, questo Collegio ha già avuto modo di analizzare il profilo dell’eventuale concorso di colpa del cliente nel non disinvestire nella Decisione n. 80 del 12 ottobre 2017, in cui è stato rilevato che “*il cliente al quale sia stato raccomandato un investimento inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ha diritto a vedersi riconosciuto a fini risarcitori un quantum pari alla differenza tra la somma investita e il valore dell’investimento al tempo in cui il cliente stesso si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto, con l’ordinaria diligenza, dell’effettiva rischiosità del prodotto finanziario acquisito, mentre soltanto nel caso in cui egli si sia trovato nell’impossibilità giuridica e/o materiale di disinvestire, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore dell’investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”*.

Al riguardo, si osserva che il resistente non ha reso edotto con una comunicazione di tipo individuale al cliente circa il deteriorarsi della propria condizione economico-patrimoniale e, pertanto, non può ritenersi che nel caso di specie possa invocarsi un concorso di colpa del Ricorrente per non aver disinvestito per tempo. Non può che conseguirne, pertanto, il riconoscimento in capo al medesimo del diritto “*a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore*

*dell'investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”.*

7. Va invece accolta, ai fini della quantificazione del danno, l'eccezione del resistente volta a ottenere lo scomputo dell'“*importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*”, per una cifra onnicomprensiva quantificata in 2.211,85 euro, trattandosi effettivamente di un introito generato dal possesso dei titoli in questione che va quindi ad abbattere in misura corrispondente il danno.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari alla somma investita nella sottoscrizione delle azioni emesse dalla Vecchia Banca, effettuata in data 28.09.2007, per un controvalore di € 806,00 (invero si è già detto che ogni pretesa relativa all'operazione effettuata in data 06.02.1998 per un controvalore di € 3.437,54 non può che ritenersi oramai prescritta, mentre l'aumento di capitale in data 15.05.2007 è avvenuto a titolo gratuito), dal quale va scomputato l'importo dei dividendi generati da tale operazione, pari a € 100,10, cosicché l'importo del danno risarcibile, al netto dei dividendi maturati, ammonta a € 705,09 che, rivalutati, si attestano a € 802,61.

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 802,61 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi